

PARTE PRIMA

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2023, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Integrazioni all'Allegato A) del regolamento regionale 2/2022)

1. Nella tabella dell'allegato A "Strutture per anziani non autosufficienti" sono aggiunte le seguenti parole: *"e per persone nella fase terminale della vita"*.

2. Nella tabella dell'allegato A "Strutture per Persone Disabili Giovani e Adulte" sottotabella "Strutture RD2 per persone disabili in età evolutiva (minorazioni plurisensoriali)":

a) alla sezione "RD2" le parole: *"non autosufficienti"* sono sostituite dalla seguente: *"disabili"*;

b) alla sezione "RD2 - SR" le parole: *"non autosufficienti"* sono sostituite dalla seguente: *"disabili"*.

3. Nella tabella dell'allegato A "Strutture per Persone Disabili Giovani e Adulte" sottotabella "Strutture RD3 per persone disabili in età evolutiva (disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo)":

a) alla sezione "RD3" la parola: *"minorenni"* è sostituita dalle seguenti: *"persone disabili in età evolutiva"*;

b) alla sezione "RD3 - SR" la parola *"minorenni"* è sostituita dalle seguenti: *"persone disabili in età evolutiva"*.

4. Nella tabella dell'allegato A "Strutture per Persone Disabili Giovani e Adulte" sottotabella "Strutture RD4 per persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale" alla sezione "RD4.2" colonna "Rif. LEA" dopo le parole: *"Int. 2020 17/CSR"* sono aggiunte le seguenti: *"D.M. 77/2022"*.

Art. 2

(Modificazioni all'Allegato B) del regolamento regionale 2/2022)

1. Al secondo capoverso del punto 6 dell'allegato B) "Oltre ai requisiti stabiliti nell'allegato di riferimento, ciascuna struttura per persone con dipendenze patologiche garantisce" il secondo punto dell'elenco puntato: *"un servizio igienico per ciascuna camera da letto (struttura residenziale)"* è sostituito dal seguente: *"un servizio igienico ogni 4 posti letto (struttura residenziale)"*.

Art. 3

(Integrazioni all'Allegato C) del regolamento regionale 2/2022)

1. Nell'intestazione dell'allegato C) "Requisiti delle strutture per anziani non autosufficienti" sono aggiunte le seguenti parole: *"e per persone nella fase terminale della vita"*.

2. Nel titolo della tabella "Strutture Per Anziani non Autosufficienti" dell'allegato C) sono aggiunte le seguenti parole: *"e per persone nella fase terminale della vita"*.

Art. 4

(Modificazioni e integrazioni all'Allegato D) del regolamento regionale 2/2022)

1. Nella tabella “Strutture RD2 per persone disabili in età evolutiva (minorazioni plurisensoriali)” dell'allegato D), sottotabella “RD2 - Strutture residenziali per persone non autosufficienti in età evolutiva affette da minorazioni plurisensoriali” parte “Trattamento Riabilitativo Intensivo”, colonna “Tipologia di assistenza”:

a) alla sezione “Assistenza medica” dopo le parole: *“L'assistenza primaria è di competenza del MMG/PLS.”* sono aggiunte le seguenti: *“Nelle ore notturne e festive l'assistenza medica è garantita dalla CA.”*

Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente.”;

b) alla sezione “Assistenza medica” della colonna “Intensità Assistenziale” le parole: *“Il medico specialista garantisce la reperibilità notturna e nei festivi.”* sono soppresse.

2. Nella tabella “Strutture RD2 per persone disabili in età evolutiva (minorazioni plurisensoriali)” dell'allegato D), parte “Trattamento Riabilitativo Estensivo”, colonna “Tipologia di assistenza”:

a) la sezione “Assistenza medica” è sostituita dalla seguente: *“Nelle ore notturne e festive l'assistenza medica è garantita dalla CA.”*

Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente.”;

b) alla sezione “Assistenza medica” della colonna “Intensità Assistenziale” le parole: *“Il medico specialista garantisce la reperibilità notturna e nei festivi.”* sono soppresse.

3. Nella tabella “Strutture RD3 per persone disabili in età evolutiva (disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo)” dell'allegato D), il titolo della sottotabella

“RD3 - Strutture residenziali per minorenni con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”, è sostituito dal seguente:

“RD3 - Strutture residenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”.

4. Nella sezione “RD3” della sottotabella

“RD3 - Strutture residenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” la parola: *“minorenni”* è sostituita dalle seguenti: *“persone disabili in età evolutiva”.*

5. Nella sezione “Tipologia di trattamento”, della sottotabella “RD3 - Strutture residenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: *“Fermo restando che la struttura eroga trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali a persone disabili in età evolutiva, al compimento del 18° anno di età i trattamenti già avviati non vengono interrotti ma continuano sino al completamento della durata prevista, ivi compresa l'eventuale proroga disposta in base alla rivalutazione del team multidisciplinare.”.*

6. Nella sottotabella “RD3 - Strutture residenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”:

a) nella parte “Alta Intensità”, colonna “Tipologia di assistenza” alla sezione “Assistenza medica” dopo le parole: *“della disponibilità.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Nelle ore notturne e festive l'assistenza medica è garantita dalla CA.”*

Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente, Neuropsichiatra infantile.”;

b) Nella parte “Media Intensità”, colonna “Tipologia di assistenza” alla sezione “Assistenza medica” dopo le parole: *“dalla CA.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente, Neuropsichiatra infantile.”;*

c) Nella parte “Bassa Intensità”, colonna “Tipologia di assistenza” alla sezione “Assistenza medica” dopo le parole: *“dalla CA.”* è aggiunto il seguente periodo: *“Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente, Neuropsichiatra infantile.”.*

7. Nella tabella “Strutture RD3 per persone disabili in età evolutiva (disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo)” dell'allegato D), il titolo della sottotabella

“RD3-SR - Strutture semiresidenziali per minorenni con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”, è sostituito dal seguente: *“RD3-SR - Strutture semiresidenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”.*

8. Nella sezione “RD3-SR” della sottotabella “RD3-SR - Strutture semiresidenziali per persone disabili in età evolutiva con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” la parola: *“minorenni”* è sostituita dalle seguenti: *“persone disabili in età evolutiva”.*

9. Nella tabella “Strutture RD4 per persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale” dell'allegato D), sottotabella “RD4.1 - Strutture residenziali di riabilitazione extraospedaliera” alla sezione “Requisiti aggiuntivi strutturali, organizzativi e tecnologici” dopo le parole: *“Inquadramento funzionale di outcome;”* è aggiunto il seguente periodo: *“- è possibile raggiungere un rapporto paziente operatore 2 a 1 oppure 1 a 1, qualora sia necessaria la sorveglianza costante per garantire la loro e altrui incolumità.”.*

10. Nella tabella “Strutture RD4 per persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale” dell'allegato D), parte “Trattamento Riabilitativo intensivo”, colonna “Tipologia di assistenza”:

a) la sezione “Assistenza medica” è sostituita dalla seguente: *“L'assistenza primaria è di competenza del MMG/PLS. Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente. Nelle ore notturne e festive l'assistenza medica è garantita dalla CA.”*.

11. Nella tabella “Strutture RD4 per persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale” dell'allegato D), parte “Trattamento Riabilitativo Estensivo”, colonna “Tipologia di assistenza”:

a) la sezione: “Assistenza Di Base Complessiva (Oss, Infermiere)” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”*;

b) la sezione “Assistenza medica” è sostituita dalla seguente: *“L'assistenza primaria è di competenza del MMG/PLS. Medico specialista in riabilitazione o specializzazione equipollente. Nelle ore notturne e festive l'assistenza medica è garantita dalla CA.”*;

c) nella colonna “Intensità Assistenziale”, sezione “Assistenza Di Base Complessiva (Oss, Infermiere)” le parole “OSS” sono sostituite dalla seguente: *“globale”*.

12. Nella sottotabella “RD4.1-SR Strutture semiresidenziali di riabilitazione estensiva extraospedaliera” dell'allegato D), sezione “Requisiti aggiuntivi strutturali, organizzativi e tecnologici” dopo le parole: *“alla dimissione,”* sono aggiunte le seguenti: *“- è possibile raggiungere un rapporto paziente operatore 2 a 1 oppure 1 a 1, qualora sia necessaria la sorveglianza costante per garantire la loro e altrui incolumità.”* e:

a) nella colonna “Tipologia di assistenza” la sezione “Assistenza di base” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 8 ore”*;

b) nella colonna “Intensità assistenziale” sezione “Assistenza di base” dopo la parola: *“persona”* sono aggiunte le seguenti: *“per attività individuali e di gruppo”*.

Art. 5

(Ulteriori modificazioni e integrazioni all'Allegato D) del regolamento regionale 2/2022)

1. Nella tabella “RD 4.2 - Ospedale di Comunità” dell'allegato D), la sezione: “RD 4.2” è sostituita dalla seguente:

“L'Ospedale di Comunità di cui al D.M. 77/2022 è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio.”

2. Nella tabella “RD 4.2 - Ospedale di Comunità” dell'allegato D):

a) la sezione: “Tipologia di trattamento” è sostituita dalla seguente: *“Il ricovero presso l'OdC deve avere una durata non superiore a 30 giorni. Solo in casi eccezionali e comunque motivati dalla presenza di situazioni cliniche non risolte la degenza potrà prolungarsi ulteriormente.”*;

b) la sezione: “Requisiti aggiuntivi strutturali, organizzativi e tecnologici” è sostituita dalla seguente: *“I requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici sono stabiliti dal D.M. 77/2022.*

Dopo l'inserimento e la Valutazione Multidimensionale, l'équipe multiprofessionale della struttura redige il PAI, che prevede:

- *la valutazione clinico-funzionale e socio-assistenziale, la motivazione e gli obiettivi dell'inserimento;*
- *la definizione del numero di accessi programmati da parte del MMG ed eventualmente del medico di Continuità Assistenziale;*
- *l'attivazione di eventuali consulenze specialistiche, degli accessi del personale della riabilitazione e del servizio sociale;*
- *il Piano Terapeutico, comprensivo di eventuali ausili assistenziali e riabilitativi e presidi farmaceutici o d'assistenza integrativa;*
- *il Piano Riabilitativo Individualizzato;*
- *la definizione del ruolo del contesto familiare e del volontariato.*

Il PAI deve essere periodicamente rivalutato alla luce delle condizioni clinico-assistenziali dell'utente.

All'interno degli OdC devono, inoltre, essere garantite alcune attività di monitoraggio dei pazienti, in loco o in collegamento funzionale, anche attraverso servizi di telemedicina.

Servizi offerti alle famiglie:

— *Accesso ai familiari libero: l'orario delle visite è articolato in maniera tale da essere il più possibile adeguato alle esigenze assistenziali del paziente ed alle caratteristiche organizzative della Struttura, al fine di garantire agli operatori l'ottimale svolgimento delle attività e ai familiari di acquisire conoscenze e tecniche utili alla gestione del proprio caro al rientro a domicilio, anche con possibilità, in particolari situazioni, di presenza continuativa di familiari/caregiver.*

— *Attività di sostegno ai familiari.*

— *Supporto psicologico.”*

3. Nella tabella “RD 4.2 - Ospedale di Comunità” dell'allegato D), la sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale” è sostituita dalla seguente:

“Nuclei di 15/20 persone. Massimo 2 nuclei.

La responsabilità igienico sanitaria e clinica dell'OdC è in capo al medico e può essere attribuita ad un medico dipendente o convenzionato con il SSN, pertanto può essere attribuita anche a MMG/PLS, SAI.

La responsabilità organizzativa è affidata ad un responsabile infermieristico (cfr. D.M. n. 70/2015), secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2020.

L'assistenza medica ed infermieristica è garantita con le modalità di cui al D.M. 77/2022.”.

4. Nella tabella “RD 4.2 - Ospedale di Comunità” dell'allegato D), colonna “Tipologia di assistenza” la sezione “Assistenza medica” è sostituita dalla seguente: *“Nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e prefestivo in forma di pronta disponibilità. L'assistenza notturna è garantita anche da Medici della Continuità Assistenziale, in rapporto a specifici accordi locali, oppure da medici operanti nella struttura.”.*

5. Nella tabella “RD 4.2 - Ospedale di Comunità” dell'allegato D), colonna “Intensità Assistenziale”:

a) la sezione “Assistenza di base” è sostituita dalla seguente: *“Assistenza infermieristica > 130 min/die persona Assistenza globale > 210 min/die persona”;*

b) la sezione “Assistenza professionale” è sostituita dalla seguente: *“Assistenza > 30 min/die persona”;*

c) la sezione “Assistenza medica” è sostituita dalla seguente: *“Assistenza medica > 270 min/die per nucleo (6 giorni su 7)”.*

6. Nella tabella “RD 5.2 - Comunità alloggio per persone disabili gravi” dell'allegato D) sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, colonna: “Intensità assistenziale”, la sezione: “Assistenza di base” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Personale socio-sanitario > 140 min/die persona”.*

7. Nella tabella “RD5.3 - Comunità famiglia” dell'allegato D) sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna: “Tipologia Di Assistenza”:

a) la sezione: “Assistenza di base” è sostituita dalla seguente: *“a. Assistenza di base 24h”;*

b) nella colonna: “Intensità Assistenziale”, la sezione: “Assistenza di base” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Personale socio-sanitario > 140 min/die persona”.*

Art. 6

(Modificazioni e integrazioni all'Allegato F) del regolamento regionale 2/2022)

1. Nella tabella “Strutture per persone con dipendenze patologiche” sottotabella

“RDP1- Struttura di accoglienza diagnostica residenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza Alla Persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

2. Nella sottotabella “RDP2- Struttura specialistica residenziale per persone con dipendenza patologica e con comorbidità psichiatrica” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza Alla Persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

3. Nella sottotabella “RDP3 - Struttura specialistica residenziale per persone con dipendenza patologica in stato di gravidanza o con figli minorenni” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza Alla Persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

4. Nella sottotabella “RDP4- Struttura specialistica residenziale per persone con dipendenza patologica e con gravi patologie fisiche o psichiche” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza Alla Persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

5. Nella tabella “RDPT - Strutture per trattamenti terapeutico-riabilitativi” sottotabella “RDPT1 - Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza Alla Persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

6. Nella tabella “RDPT - Strutture per trattamenti terapeutico-riabilitativi” sottotabella “RDPT1-SR - Struttura terapeutico riabilitativo semiresidenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Tipologia Di Assistenza” la sezione “Assistenza alla persona” è sostituita dalla seguente: *“Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore”.*

7. Nella sottotabella “RDPT1-SR - Struttura terapeutico riabilitativo semiresidenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna “Intensità Assistenziale”:

a) la sezione “Assistenza alla persona” è sostituita dalla seguente: *“Assistenza globale per 6 ore/die nucleo”;*

b) la sezione “Assistenza professionale” è sostituita dalla seguente: *“Assistenza > 180 min/die persona per attività individuali e di gruppo”.*

8. Nella sottotabella “RDPT2 - Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per programmi brevi ad alta intensità terapeutica” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”:

a) nella colonna: “Tipologia Di Assistenza”, la sezione “Assistenza alla persona” è sostituita dalla seguente: “*Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario sulle 24 ore*”;

b) nella colonna: “Intensità assistenziale”, la sezione “Assistenza Professionale” è sostituita dalla seguente: “*Assistenza > 120 min/die persona per attività individuali e di gruppo*”.

9. Nella sottotabella “RDPT2-SR - Struttura terapeutico-riabilitativa semiresidenziale per programmi brevi ad alta intensità terapeutica” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”:

a) nella colonna: “Tipologia Di Assistenza”, la sezione “Assistenza alla persona” è sostituita dalla seguente: “*Staff: Infermiere e Personale socio-sanitario*”;

b) nella colonna: “Intensità assistenziale”, la sezione “Assistenza alla persona” è sostituita dalla seguente: “*Assistenza globale per 6 ore/die nucleo*” e la sezione “Assistenza professionale” è sostituita dalla seguente: “*Assistenza > 180 min/die persona per attività individuali e di gruppo*”.

10. Nella tabella “RDPP - Strutture per trattamenti pedagogico-riabilitativi” sottotabella “RDPP1- Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna: “Intensità assistenziale” la sezione “Assistenza Professionale” è sostituita dalla seguente:

“Assistenza > 120 min/die persona per attività individuali e di gruppo

Il personale socio-sanitario garantisce la presenza nell'arco della giornata”.

11. Nella tabella “RDPP1-SR- Struttura pedagogico-riabilitativa semiresidenziale” dell'allegato F), sezione: “Requisiti aggiuntivi di personale”, nella colonna: “Intensità assistenziale” la sezione “Assistenza Professionale” è sostituita dalla seguente: “*Assistenza > 90 min/die persona per attività individuali e di gruppo*”.

Art. 7

(Integrazioni all'Allegato G) del regolamento regionale 2/2022)

1. Alla fine del punto 3 dell'Allegato G), dopo le parole: “*e altre figure di educatori.*” è aggiunto il seguente periodo: “*Qualora non sia diversamente previsto nei “Requisiti aggiuntivi di personale”, possono concorrere al raggiungimento dei minutaggi previsti per l'assistenza di base anche altre figure professionali quali: l'operatore socio-assistenziale, l'addetto all'assistenza di base, l'operatore tecnico dell'assistenza, e altre figure educative.*”

L'area delle professioni socio-sanitarie, ad oggi, ricomprende i profili professionali di seguito indicati: operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. In riferimento all'assistenza alla persona o di base, laddove è prescritta la presenza dell'OSS, essa può intendersi soddisfatta anche qualora siano presenti le altre figure professionali socio-sanitarie (assistente sociale, sociologo ed educatore), purché ciò avvenga nel rispetto del mansionario previsto per ciascuna figura socio-sanitaria (con particolare riferimento ad es. alla somministrazione dei pasti e alla cura dell'igiene personale, che sono mansioni di competenza dell'OSS).”.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 25 gennaio 2023

TESEI